



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1078 DEL 30/11/2017

Servizio POLIZIA PROVINCIALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI APPLICATIVE AL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VICENZA.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

La specie cinghiale (sus scrofa) risulta presente in diverse aree della Provincia di Vicenza con una consistenza significativa nella zona montana e pedemontana della porzione nord-orientale e sui Colli Berici.

La presenza del cinghiale è di origine non autoctona, in quanto il suo insediamento si è verificato per la prima volta nell'area del Bassanese intorno all'anno 1990 ed è stato causato da immissioni abusive; successivamente si è espanso naturalmente nei territori circostanti, favorito nel frattempo anche da immigrazioni dalle confinanti province di Treviso, Belluno, Trento e Verona. Più recentemente, all'incirca dal 2010, il cinghiale è comparso, sempre a causa di importazioni abusive, anche nel comprensorio dei Colli Berici, dove si sono formati i primi nuclei a partire dalle zone nord-orientali. La proliferazione di tale specie, favorita da vari fattori ambientali riconducibili principalmente al rimboschimento naturale, alle notevoli disponibilità trofiche, alla mancanza nei nostri territori di competitori naturali ed alla elevata prolificità ed adattabilità dei soggetti liberati dovuta all'ibridazione con suidi domestici, ha comportato nelle zone di insediamento notevoli problematiche per i danni causati alle attività agricole, in particolare ai pascoli ed alle colture orticole, cerealicole ed alla vite. Attualmente le emergenze più significative si registrano nei luoghi di maggiore presenza, nell'area Pedemontana e Montana centro-orientale (destra e sinistra orografica del Brenta e lato sud dell'Altopiano di Asiago) e nei luoghi di recente insediamento sui Colli Berici; tuttavia anche il restante territorio provinciale favorevole alla specie non si sottrae a presenze di passaggio o alla formazione di piccoli nuclei che possono dare vita a popolazioni più strutturate.

Nella Regione Veneto il cinghiale non è specie normalmente cacciabile, per cui le uniche forme di contenimento della problematica sono quelle previste dall'art. 19 della Legge n. 157/92 e dall'art. 17 della legge regionale n. 50/93, che prevedono l'adozione di piani di controllo nei confronti delle specie selvatiche problematiche.

Da parecchi anni la Provincia di Vicenza, con il previsto parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, I.P.P.R.A., ha adottato a varie riprese piani pluriennali per il contenimento numerico del cinghiale con la finalità di mitigare le problematiche dallo stesso causate, non ultimo il piano triennale approvato con determinazione dirigenziale n. 851 del 09.12.2015.

Tutto ciò premesso :

Dato atto che la Regione Veneto, al fine di dare uniformità e sistematicità alle varie azioni di controllo del cinghiale intraprese dalle Province interessate dalle criticità dovute alla presenza della Specie, ha approvato con D.G.R. n. 598 del 28.04.2017, poi modificata e revisionata con D.G.R. n. 1155 del 19.07.2017, il “Piano Triennale di gestione e controllo-ai fini di eradicazione-del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'art. 19 L. n. 157/1992 e dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993”.

Considerata la necessità, in continuità con le attività di contenimento già in atto ai sensi della citata determina dirigenziale n. 851 del 09.12.2015, di dare piena applicazione alle previsioni del Piano Regionale di eradicazione.

Visti:

- l' art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157;
- l'art.17 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n.50;
- l'art. 23 della Legge Regionale 22 febbraio 1999, n.7;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1155 del 19.07.2017;
- la D.G.P. n. 390 del 23 novembre 2010;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1) Di recepire integralmente nella Provincia di Vicenza quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 28.04.2017 avente per oggetto il “Piano Triennale di gestione – ai fini di eradicazione – del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'art. 19 della L.n. 157/1992 e dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993” come revisionata e modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155 del 19.07.2017.

2) Fermo restando quanto previsto dal Piano in relazione al contenimento mediante l'applicazione dei cosiddetti metodi ecologici, per il prelievo diretto mediante cattura e/o abbattimento si fa riferimento alle previsioni dei punti sottoelencati della citata DGR n. 1155 del 19.07.2017, con gli ulteriori dettagli eventualmente riportati a margine

- Punto 8 **Tecniche di prelievo a scopo di controllo e soggetti autorizzati**

Punto 8.1 ***Soggetti autorizzati agli interventi di controllo***: sono tutti quelli previsti dall'art. 19 della L. n. 157/92 e dall'art. 17 della L.R. n. 50/93, così come integrato dalla L.R. n. 7/99, che ha riconosciuto la possibilità di collaborare al controllo diretto a tutti gli operatori muniti di licenza di caccia; tali soggetti devono risultare iscritti nell'elenco provinciale degli operatori addetti all'attività di controllo del cinghiale, titolo che viene conseguito a seguito di partecipazione a specifico corso formativo organizzato dalla Provincia, con superamento dell'esame finale di idoneità.

Gli operatori abilitati, iscritti nell'apposito elenco provinciale, che intendono collaborare a titolo volontario nell'attività di controllo del cinghiale, mediante abbattimento con fucile o con l'arco, devono formalizzare la loro disponibilità compilando la documentazione di cui all'allegato

A) al presente provvedimento. Il Servizio di Polizia Provinciale rilascia il relativo benestare allo svolgimento dell'attività, verificando in via preliminare i requisiti richiesti e tenute presenti le qualità morali dell'operatore in ordine alla sua affidabilità e ad eventuali gravi precedenti per violazioni in materia venatoria. In ogni momento la Provincia può sospendere o escludere dall'attività di controllo dei cinghiali i coadiutori che non si attengano alle disposizioni impartite ed alle norme.

I soggetti autorizzati operano nell'ambito del coordinamento svolto dalla Polizia Provinciale e dalle strutture venatorie locali, costituite da Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini con relative Riserve Alpine, Aziende Faunistico-venatorie.

Ogni uscita per interventi con l'uso di armi deve essere segnalata preventivamente alla Polizia Provinciale, al massimo entro le ore 13 del giorno di effettuazione, tramite comunicazione su apposita casella di posta elettronica predisposta dalla Provincia o secondo altre modalità che saranno indicate dalla Polizia Provinciale. Pari comunicazione deve essere inoltrata alle locali strutture di gestione venatoria.

Nel caso di sparo deve essere compilata apposita scheda predisposta dalla Polizia Provinciale.

Punto 8.2 ***Interventi di cattura tramite recinti di cattura (c.d. "chiusini")***: possono essere di tipo fisso o mobile, di proprietà della Provincia, oppure dei proprietari/conduttori dei fondi o delle strutture di gestione venatoria. Sono attivati e condotti con benestare della Provincia, previa presentazione della richiesta di cui all'allegato B) al presente provvedimento. Il benestare contiene anche le norme per la conduzione.

Punto 8.3 ***Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento***: le postazioni possono essere di tipo fisso o mobile. L'allestimento delle postazioni fisse è soggetto a benestare della Provincia, previa presentazione da parte del responsabile dell'altana della "dichiarazione di allestimento del punto sparo", di cui all'allegato C) al presente provvedimento. Le postazioni fisse sopraelevate, del tipo "altana", devono rispondere ai requisiti costruttivi di cui all'art. 20 bis della L.R. n. 50/93 e devono essere comunicate al comune territorialmente competente. Il benestare all'installazione viene rilasciato dal Servizio Polizia Provinciale, una volta verificati i requisiti previsti dalla pianificazione regionale.

Anche le postazioni, o punti sparo mobili, devono essere preventivamente segnalati a mezzo e-mail, con relativa puntuale localizzazione su base cartografica.

La gestione operativa delle postazioni di sparo è affidata alle strutture locali di gestione venatoria, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori e Riserve Alpine, Aziende Faunistico-Venatorie, le quali possono avvalersi di propri incaricati.

L'attività di pasturazione finalizzata all'abbattimento da postazione fissa o mobile e alla cattura tramite trappole deve essere realizzata nei limiti di quanto disposto dal comma 2, articolo 7

della L.n. 221/2015 e della nota esplicativa ISPRA prot. n. 11687 del 16.02.2016. La pasturazione è di norma vietata nelle aree a pascolo utilizzate per la monticazione del bestiame e laddove sono in atto colture intensive, salvo autorizzazione della Polizia Provinciale.

Punto 8.4 *Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata" con arma da fuoco:* il controllo col metodo della girata è consentito ai soggetti (cane incluso) in possesso delle specifiche abilitazioni ed ogni intervento deve essere preventivamente approvato dalla Polizia Provinciale. E' Istituito presso la Provincia di Vicenza un apposito albo per l'iscrizione dei conduttori di cane limiere con relativi cani abilitati.

Punto 8.5 *Prelievo in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco:* i cacciatori di selezione che risultano assegnatari di capi di ungulati da abbattere nell'ambito dei piani approvati dalla Provincia nel territorio di competenza hanno la facoltà, durante le uscite di caccia di selezione, di effettuare l'abbattimento del cinghiale per le finalità di controllo. Il cacciatore deve essere iscritto nell'apposito albo provinciale degli operatori abilitati ad effettuare l'attività di controllo del cinghiale e deve segnalare preventivamente nella scheda di uscita in selezione la volontà di avvalersi di tale facoltà. Nella scheda di rientro dall'uscita in selezione devono essere annotati eventuali spari effettuati per l'abbattimento di cinghiali. Tale modalità di prelievo ai fini del controllo del cinghiale può essere attuata su tutto il territorio provinciale, nel rispetto delle norme che regolamentano la caccia di selezione in provincia di Vicenza.

Punto 8.6 *Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco:* sono autorizzati ad effettuare il controllo del cinghiale con l'uso dell'arco i soggetti muniti di licenza di caccia, che siano iscritti nell'elenco provinciale degli operatori abilitati a tale attività e che abbiano svolto un percorso formativo per praticare la caccia di selezione con l'arco.

Il benessere a praticare il controllo del cinghiale mediante l'abbattimento con l'arco viene rilasciato dal Servizio Polizia Provinciale previa presentazione della richiesta di cui all'allegato A).

Punto 9. *Armi e munizioni utilizzabili:* sono utilizzabili per gli abbattimenti i fucili a canna rigata consentiti per l'attività venatoria, eventualmente muniti di ottica di mira e di visore notturno, fatte salve le deroghe attribuite alla Polizia Provinciale.

Deve essere utilizzato munizionamento di tipo atossico.

Punto 11. *Monitoraggio del Piano e degli indicatori/obiettivi*

Ai fini di una valutazione della presenza e dell'impatto del cinghiale sul territorio provinciale, nonché dei risultati dell'attività svolta per le finalità del Piano Regionale, viene attuato dalla Polizia Provinciale, supportata dagli Uffici Caccia della Provincia, uno specifico e puntuale monitoraggio sui seguenti aspetti:

- attività di censimento della popolazione del cinghiale con riferimento ai vari territori;
- attività di rilevamento delle varie tipologie di danno provocati dalla specie;
- attività di rilevazione dei prelievi di soggetti di cinghiale; a tal fine ogni capo abbattuto deve essere segnalato alla Polizia Provinciale per la compilazione di apposita scheda di rilevamento.

Punto 12. *Formazione degli operatori*

Dato atto che la Provincia di Vicenza ha formato in modo specifico un numero significativo di operatori destinati alle attività di controllo della specie cinghiale, i quali sono stati abilitati a svolgere l'attività dopo avere superato l'esame a conclusione del percorso formativo, si intende proseguire in tale attività anche per il futuro, sulla base delle richieste che saranno pervenute agli Uffici Caccia.

Punto 13. **Trattamento delle carcasse**

Tutti i capi di cinghiale abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo, prima di essere destinati al consumo, devono essere trattati secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 2305 del 28.07.2009, che ha recepito gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare; in particolare devono essere conferiti ai centri di lavorazione autorizzati.

I capi prelevati, fatto salvo quelli abbattuti in caccia di selezione che restano assegnati al cacciatore, devono essere messi a disposizione della struttura di gestione venatoria (ATC, CA, RA, AFV) o dell'ente gestore (Ente Parco.....) che collaborano operativamente con la Provincia nella realizzazione del Piano.

Le strutture di gestione sono delegate a destinare le carcasse come segue:

- assegnazione gratuita ai coadiutori autorizzati ed ai proprietari/conduttori dei fondi agricoli che a vario titolo collaborano al contenimento diretto dei cinghiali. Ogni comitato di gestione e/o direttivo è tenuto a dotarsi di una propria regolamentazione interna per l'assegnazione dei capi, la quale dovrà ispirarsi a criteri di merito e/o priorità in relazione all'effettivo apporto dei vari soggetti che collaborano all'attività con interventi, prestazioni, spese per acquisti di pasture e materiali, messa a disposizione di mezzi, collaborazione alle attività di monitoraggio.
- immissione nel circuito commerciale, anche tramite accordi con i centri di lavorazione o ditte specializzate. Il ricavato dalla cessione delle carni deve essere destinato al rimborso delle spese sostenute per l'attività di contenimento/controllo del cinghiale o per interventi di recupero di ambienti danneggiati dai cinghiali.

Gli accertamenti sanitari sulle carcasse conferite ai centri di lavorazione sono a carico dei soggetti assegnatari.

Nelle more di approvazione delle norme interne per l'assegnazione dei capi abbattuti, questi restano nella disponibilità degli operatori autorizzati che hanno proceduto al prelievo.

2- Di demandare al Servizio di Polizia Provinciale, altrimenti denominato Servizio Regionale di Vigilanza nel caso di trasferimento all'Ente Regione, le seguenti competenze:

- intervenire direttamente negli abbattimenti, soprattutto nei contesti dove risulta problematico l'impiego di altri operatori;
- sovrintendere, coordinare e controllare tutte le attività mirate al controllo del cinghiale, previste dal Piano Regionale, in stretta connessione e collaborazione con i soggetti pubblici e privati che risultano coinvolti nella gestione delle problematiche legate alla presenza del cinghiale;
- verificare e dare il benestare sulle istanze di cui agli allegati A), B), C) al presente provvedimento;
- monitorare, in collaborazione con il personale degli Uffici Caccia della Provincia, lo status della popolazione di cinghiale sul territorio provinciale ed il suo impatto sulle attività produttive;
- - rendicontare annualmente sulle attività e sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti.

3) Di attivare presso l'Ufficio Faunistico del Settore Caccia una banca per la raccolta, anche su base cartografica, dei dati relativi alle attività correlate al piano di controllo del cinghiale.

4) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

5) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/11/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Meggiolaro Claudio



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1078 DEL 30/11/2017

Servizio POLIZIA PROVINCIALE
Proposta N° 1281 / 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI APPLICATIVE AL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VICENZA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 01/12/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1078 DEL 30/11/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI APPLICATIVE AL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VICENZA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 05/12/2017.

Vicenza, 05/12/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

**Per la modulistica della determina 1078 del 30 11 2017
fate riferimento alla scheda della modulistica
riguardante la selezione di questo sito**



PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396

C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

Vicenza,

Oggetto: Installazione di chiusini per la cattura del Cinghiale.

Allegato B) alla determina dirigenziale n.

del 30.11.2017

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in comune di _____ via _____ n. _____,
tel. _____, cell. _____ e-mail _____
cod. cacciatore _____

licenza di caccia n. _____ rilasciata da _____ in data _____

in qualità di: *(scrivere il quadrato che interessa)*:

- operatore volontario, tesserino n. _____, iscritto nell'apposito elenco della Provincia di
Vicenza degli abilitati al controllo del cinghiale.
- proprietario/conducente agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di _____
- altro soggetto previsto dall'art. 19 della L.n. 157/92 (specificare) _____.

CHIEDE BENESTARE

alla installazione ed attivazione di un chiusino di tipo fisso/mobile da utilizzare per la cattura dei cinghiali nell'ambito del Piano Regionale di controllo.

DICHIARA che il chiusino è di proprietà di _____
e che per la sua installazione ha ottenuto il consenso del proprietario/conducente del fondo.

SI IMPEGNA:

- a predisporre il chiusino in luogo idoneo e poco visibile al pubblico;
- a mettere in atto gli accorgimenti possibili poiché non si creino pericoli per le persone
- a mascherarlo opportunamente per evitare contusioni ai cinghiali catturati;
- ad ispezionare la trappola almeno due volte al giorno per verificare le catture ed a disattivarla nei periodi di impossibilità al controllo;
- a gestirlo correttamente tramite pastorazione con alimenti naturali;
- a provvedere a liberare immediatamente eventuale altra fauna catturata accidentalmente;
- ad avvisare subito dopo la cattura gli operatori abilitati all'abbattimento, che deve avvenire in modo meno traumatico possibile.

DICHIARA altresì di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni relative al controllo del cinghiale contenute nel Piano Regionale di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 19.07.2017 e nella determina dirigenziale n. 1281 del 27.11.2017.

LOCALIZZAZIONE DEL CHIUSINO

Comune di _____ località _____

coordinate geografiche _____

dati catastali Fg. _____ Mappale _____

Proprietario/conducente del fondo sig. _____ nato il _____

in comune di _____ residente _____ via _____

Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

In esecuzione dell'art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 "Consenso al trattamento dei dati personali" si fornisce il consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL RICHIEDENTE

Verificati i requisiti soggettivi del richiedente e la rispondenza dell'installazione alle finalità previste dal Piano Regionale e dalla determina citata in oggetto con sopralluogo del _____ si da benestare al sig. _____ ad attivare il chiusino.

VISTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO



PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396

C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

Vicenza,

Oggetto: Installazione di postazione fissa per il controllo del Cinghiale mediante abbattimento con l'utilizzo di armi da fuoco e/o arco. Allegato C) alla determina dirigenziale n. del 30.11.2017

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in comune di _____ via _____ n. _____,
tel. _____, cell. _____ e-mail _____
cod. cacciatore _____
licenza di caccia n. _____ rilasciata da _____ in data _____
in qualità di: *(arrivare il quadrate che interessa):*

- operatore volontario, tesserino n. _____, iscritto nell'apposito elenco della Provincia di Vicenza degli abilitati al controllo del cinghiale.
 proprietario/conducente agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di _____
 altro soggetto previsto dall'art. 19 della L.n. 157/92 (specificare) _____.

CHIEDE BENESTARE

alla installazione di una postazione fissa da utilizzare per l'abbattimento dei cinghiali con arma da fuoco nell'ambito del Piano Regionale di controllo.

DICHIARA CHE LA POSTAZIONE

- ha le caratteristiche costruttive previste dall'art. 20 bis della L.R. n. 50/93;
- rispetta le distanze di sicurezza previste dalla normativa in materia di caccia;
- è posizionata a distanza superiore a m. 100 da oasi di protezione (salvo specifica autorizzazione);
- viene installata col consenso del proprietario/conducente del fondo che sottoscrive in calce;
- viene adeguatamente preclusa all'accesso a terze persone;
- viene messa a disposizione per le attività di contenimento del cinghiale.

Dichiara altresì di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni relative al controllo del cinghiale contenute nel Piano Regionale di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 19.07.2017 e nella determina dirigenziale n. 1281 del 27.11.2017.

LOCALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE

Comune di _____ località _____
coordinate geografiche _____
dati catastali Fg. _____ Mappale _____
tipo di postazione (altana, appostamento a terra....) _____
Proprietario/conducente del fondo sig. _____ nato il _____
in comune di _____ residente _____ via _____

Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

In esecuzione dell'art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 "Consenso al trattamento dei dati personali" si fornisce il consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL PROPRIETARIO/CONDUTTORE

IL RICHIEDENTE

Verificati i requisiti soggettivi del richiedente e la rispondenza della postazione alle caratteristiche previste dal Piano Regionale e dalla determina citata in oggetto con sopralluogo del _____ si da benestare al sig. _____ di installare la postazione individuata con codice _____

VISTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO



PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

Vicenza,

**Oggetto: Controllo del Cinghiale mediante abbattimento con l'utilizzo di armi da fuoco e/o arco.
Allegato A) alla determina dirigenziale n. del 30.11.2017.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in comune di _____ via _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____
codice cacciatore n. _____, in possesso di regolare licenza di caccia n. _____ rilasciata da
_____ in data _____, in qualità di: *(scrivere il qualato che interessa)*:

- operatore volontario, tesserino n. _____, iscritto nell'apposito elenco degli abilitati al controllo del cinghiale in Provincia di Vicenza.
- operatore abilitato alla caccia di selezione con l'arco.
- proprietario/conduuttore agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di _____ località _____.
- altro soggetto previsto dall'art. 19 della L.n. 157/92 (specificare) _____.

DICHIARA

- di essere disponibile a coadiuvare volontariamente l'attività di controllo della popolazione del cinghiale con l'uso di armi da fuoco/arco in provincia di Vicenza;
- di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni relative al controllo del cinghiale riportate in calce al presente modulo e di quelle contenute nel Piano Regionale di controllo del cinghiale di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 19.07.2017;
- di sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in caso di danni a cose ed a persone a causa dell'attività svolta;
- di non richiedere alcun tipo di remunerazione monetaria o contributo spese per detta attività.

Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

In esecuzione dell'art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 "Consenso al trattamento dei dati personali" si fornisce il consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL COADIUTORE

Vista la disponibilità dichiarata e verificati i requisiti soggettivi richiesti dal Piano Regionale e dalla normativa vigente si dà benestare al sig. _____ a svolgere l'attività di abbattimento/cattura dei cinghiali

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

Disposizioni sul prelievo del cinghiale in Provincia di Vicenza mediante abbattimento con armi da fuoco e/o con l'arco con riferimento alla determina dirigenziale n. 1281 del 27.11.2017 e della D.G.R. n.1155 del 19.07.2017.

Tutti gli operatori-coadiutori che hanno richiesto ed ottenuto il benestare per effettuare l'attività di controllo del cinghiale mediante abbattimento diretto svolgono la loro opera in stretta collaborazione e col coordinamento della Polizia Provinciale e degli incaricati delle strutture locali di gestione venatoria di cui sono soci.

I coadiutori sono tenuti a collaborare anche alle attività di monitoraggio, alle ricerche promosse per verificare lo stato sanitario della popolazione di cinghiale, agli interventi di ripristino delle aree danneggiate ed all'eventuale predisposizione di difese passive, all'allestimento di postazioni ed alla collocazione di chiusini.

I coadiutori autorizzati operano di norma nell'ambito delle strutture di gestione venatoria di cui sono soci, fatta salva la possibilità di impiego in ambiti diversi nel caso vi fosse la necessità.

Per l'effettuazione delle uscite devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- l'operatore deve avere con se la licenza di caccia in corso di validità con relativo pagamento delle tasse di concessione, assicurazione in corso per danni e infortuni derivanti dall'attività svolta, copia del documento di autorizzazione di cui al presente allegato.

- l'uscita viene di norma effettuata in due operatori per motivi di sicurezza e di opportunità per gestire eventuali abbattimenti; si può derogare qualora siano attive contemporaneamente più postazioni nella zona e sia possibile comunicare tra gli operatori. Possono essere presenti anche aiutanti, purchè maggiorenni.

- l'uscita deve essere preventivamente comunicata, entro le ore 13 del giorno di effettuazione, alla Polizia Provinciale mediante mail all'indirizzo di posta elettronica cinghiali@provincia.vicenza.it (o° altro mezzo che sarà indicato) ed alla struttura di gestione venatoria di riferimento, secondo le istruzioni che saranno impartite.

- la comunicazione di uscita deve contenere l'indicazione dei nomi degli operatori con relativo codice cacciatore, la località, il tipo di postazione utilizzata (altana, postazione mobile o temporanea....) con indicazione del numero identificativo se autorizzata, o delle coordinate ottenute con GPS, l'orario indicativo di inizio.

Una unica comunicazione può essere effettuata anche per periodi superiori al giorno.

- possono essere utilizzate solamente le armi a canna rigata consentite per la caccia di calibro adeguato, eventualmente munite di ottica e/o visore notturno, caricate con munizionamento atossico.

- nel tragitto di andata e ritorno dalla postazione l'operatore deve tenere l'arma scarica e nella custodia ed indossare l'apposito giubbino; il giubbino ad alta visibilità deve essere indossato anche durante le operazioni di recupero o ricerca di animali feriti.

- per lo sparo devono essere rispettate le distanze e le norme di sicurezza previste dalla normativa statale e dalle disposizioni del Piano Regionale.

- in caso di sparo con ferimento che non consentano l'immediato recupero del selvatico deve essere fatto intervenire un cane da traccia appositamente addestrato, dando comunicazione alla Polizia Provinciale.

- nel caso di sparo con o senza abbattimento deve essere compilata l'apposita scheda di rientro predisposta dal Servizio Polizia Provinciale. Gli abbattimenti vanno segnalati quanto prima.

I capi abbattuti da destinare al consumo devono essere conferiti ad un centro di lavorazione autorizzato per le verifiche veterinarie sulla commestibilità.

I capi conferiti sono nella disponibilità della struttura locale di gestione venatoria che decide l'assegnazione o la vendita secondo la regolamentazione interna adottata.

Le attività di abbattimento diretto da parte dei coadiutori autorizzati è consentita tutto l'arco dell'anno, senza limitazioni di orario e di capi da prelevare.

La pasturazione è consentita nei termini previsti dall'art. 7 c.2 della L. n. 221/2015 e dal parere ISPRA prot. n. 11687 del 16.02.2016 ed ha come unica finalità di favorire l'avvicinamento dei cinghiali al punto di sparo. In linea di principio non deve avere effetti sull'incremento della specie per cui è consentito l'uso di quantitativi limitati di alimenti (massimo Kg. 1/giorno di granella di mais o similari), di origine naturale. La pasturazione può essere effettuata unicamente nei pressi delle postazioni che sono in attività, di norma deve essere limitata all'interno o ai limiti delle zone boscate. Per non favorire i danneggiamenti, è vietata nelle aree pascolive di malga e nelle aree con presenza di colture in atto, salvo autorizzazione puntuale concordata con la Polizia Provinciale ed i conduttori agricoli.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda al Piano Regionale approvato con DGR n. 1155 del 19.07.2017 e dalla determina dirigenziale n. 1281 del 27.11.2017

Ogni violazione alle norme regolamentari e comportamentali relative all'attività di controllo del cinghiale, nonché gravi o ripetute violazioni alla normativa venatoria, verranno valutate ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari di sospensione o esclusione dall'attività specifica.